

Articolo 81

Commissione federale del lavoro

(art. 43 LL)

¹ La Commissione federale del lavoro è composta di 19 membri. Vi sono rappresentati:

- a. i Cantoni con due membri;
- b. gli ambienti scientifici con due membri;
- c. le associazioni padronali e dei lavoratori, entrambe con sette membri;
- d. le organizzazioni femminili con un membro.

² La presidenza è assunta dal direttore della Direzione del lavoro della SECO o dal suo supplente.

³ I membri sono eletti per la corrispondente durata del periodo amministrativo applicabile alle autorità federali.

⁴ Per l'esame di determinati problemi, la Commissione può costituire sottocommissioni e ricorrere a periti.

⁵ Il regolamento interno è emanato dal Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca, d'intesa con la Commissione.

Premessa

Si rinvia al commento dell'articolo 43 OLL.

Capoverso 1

La Commissione del lavoro è composta di 19 membri. I Cantoni e gli ambienti scientifici vi sono rappresentati entrambi con due membri. Le associazioni padronali e dei lavoratori possono delegare ognuno sette membri. Le organizzazioni femminili siedono con un rappresentante.

I membri vengono scelti anzitutto in base alle loro competenze specifiche. Nell'elezione dei membri bisogna badare che siano presi in considerazione in modo adeguato i gruppi di interesse, il sesso, la lingua, la regione e la fascia d'età. Occorre perseguire a lungo termine una rappresentanza paritetica dei due sessi.

Capoverso 2

La presidenza è assunta dal direttore della Direzione del lavoro della Segreteria di Stato dell'economia (SECO) o dal suo supplente.

Capoverso 3

I membri delle commissioni extraparlamentari sono eletti per la durata del periodo amministrativo di 4 anni. La durata del periodo amministrativo coincide con il periodo legislativo delle Camere federali. Per ogni nuovo periodo amministrativo hanno luogo elezioni per il rinnovo integrale delle commissioni. Il mandato dei membri delle commissioni che sono stati eletti durante il periodo amministrativo (in sostituzione), termina allo scadere di tale periodo. Il periodo amministrativo dei membri è limitato a 12 anni complessivamente e termina alla fine del corrispondente anno civile. L'autorità di nomina può, in singoli casi giustificati, prolungare il periodo am-

Art. 81

OLL 1

Indicazioni relative all'ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro

Capitolo 7: Attribuzioni e organizzazione delle autorità

Sezione 3: Commissione federale del lavoro

Art. 81 Commissione federale del lavoro

ministrativo ad al massimo 16 anni. I membri possono svolgere la loro attività fino alla fine dell'anno in cui compiono 70 anni.

Capoverso 4

Per l'esame di grossi progetti quali la revisione della legge sul lavoro o dell'OLL 1 può essere istituita una sottocommissione incaricata di elaborare i progetti. Questi ultimi sono esaminati in seno alla commissione soltanto una volta ultimati. La sottocommissione può ricorrere a periti scelti secondo la problematica in questione.

Capoverso 5

Il regolamento interno stabilisce in particolare l'organizzazione, i compiti nonché lo statuto dei membri della commissione. Vi sono definiti, tra l'altro, il numero dei membri, le disposizioni relative alla convocazione del comitato e la validità delle deliberazioni.